



DETERMINAZIONE N. 1329 del 16 ott. 2015

Att. n. 590/2006

RINNOVO DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA DENOMINATA "SOCIETÀ GRUPPO ANALITICA ITALIANA" (SGAI) DI MILANO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO PER PSICOTERAPEUTI.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 1143 del 05.05.2006, con la quale è stata formalizzata una convenzione per lo svolgimento di tirocini per psicoterapeuti stipulata con la Scuola di Formazione in Psicoterapia denominata "Società Gruppo Analitica Italiana (SGAI)", con sede legale in Milano, via Vesio, n. 22 e sedi operative decentrate a Torino ed in altri comuni italiani;

CONSIDERATA la scadenza della succitata convenzione e vista la nota del 23.03.2015, con la quale la predetta Scuola chiede il rinnovo della stessa, al fine di proseguire il rapporto pluriennale di collaborazione nell'ambito della formazione specialistica di psicoterapeuti;

ATTESO, altresì, che, con la medesima succitata nota, la suddetta Scuola chiede contestualmente per la dott.ssa Elena Tuninetti, iscritta al I anno del corso di specializzazione in psicoterapia, l'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio curriculare per un periodo di 150 ore annue, eventualmente prorogabile sino al completamento del prescritto periodo, presso le strutture dell'Area Omogenea di Salute Mentale, ubicate in via Pace, 9 di questa Fondazione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla dr.ssa Antonella Costantino, la quale indica all'uopo, quale Tutor per la Fondazione, la prof.ssa Cinzia Bressi;

VISTO ed esaminato l'art. 3 della Legge 18.2.1989 n. 56, relativo all'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

LETTI ed esaminati, ove richiamabili, l'art. 18, c. 1, lett. a) della legge 24.06.1997, n. 196 ed il D.M. 25.03.1998, n. 142, concernenti i tirocini di formazione ed orientamento;

DATO ATTO che dall'instaurando rapporto di convenzione non derivano spese a carico dell'Ente e che i tirocinanti preliminarmente all'avvio del tirocinio dovranno produrre copia delle specifiche coperture assicurative per il rischio infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, operanti per le attività di tirocinio e per il suo intero periodo, nonché per le eventuali proroghe;

RITENUTO di poter procedere al rinnovo della convenzione in oggetto per un ulteriore periodo di quattro anni, alle condizioni contenute nel testo convenzionale allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

IRCCS di natura pubblica





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 1329

del 16 GIU. 2015

Atti n. 590/2006

DETERMINA

1. di approvare il rinnovo del rapporto convenzionale con la Scuola di Formazione in Psicoterapia denominata "Società Gruppo Analitica Italiana (SGAI)", con sede legale in Milano, via Vesio, n. 22 e sedi operative decentrate a Torino ed in altri comuni italiani;
2. di dare atto che il predetto rinnovo viene accordato per un periodo di quattro anni, con efficacia dal 01.04.2015, alle condizioni contenute nel testo convenzionale allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;
3. di autorizzare, dando atto del periodo già effettuato, lo svolgimento del tirocinio della dott.ssa Elena Tuninetti, iscritta al I anno del corso di specializzazione in psicoterapia, per un periodo di 150 ore annue, da completarsi entro il 31.07.2015 ed eventualmente prorogabile sino al completamento del prescritto periodo, presso le strutture dell'Area Omogenea di Salute Mentale, ubicate in via Pace, 9 di questa Fondazione sotto la supervisione e tutoraggio della prof.ssa Cinzia Bressi;
4. di dare atto che il rapporto di convenzione di cui al punto precedente, non comporta alcuna spesa per questo Ente e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile a carico della Scuola di Formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Francesca Fancelli

REGISTRATA NELLELENCE DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 16 GIU. 2015 AL N. 1329

Procedimento presso Direzione Amministrativa:
Responsabile del procedimento: avv. Giuseppina Verga
Pratica trattata da: dott. Luciano Cetrullo

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

**CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO E LA SOCIETA' GRUPPO ANALITICA
ITALIANA (S.G.A.I.) CON SEDI A MILANO E TORINO, PER L'ESPLETAMENTO DEL
TIROCINIO DI LAUREATI IN PSICOLOGIA O MEDICINA E CHIRURGIA ISCRITTI
ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA**

TRA

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Gruppo Analitica d'ora in poi denominata S.G.A.I. con sede legale a Milano, Via Vesio n.22 – nella persona del Direttore Nazionale e legale rappresentante Dott. Paolo Tucci Sorrentino nato a Napoli il 24.01.1948, residente a Milano in via Solari, 19. C.F.: TCCPLA48A24F839N.

E

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Partita IVA e C.F.: 04724150968, con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza, 28, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Luigi Macchi, nato a Gallarate il 15.08.1952 e domiciliato, per la carica ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Ente medesimo.

Premesso che:

La S.G.A.I. con sede a Milano, è stata riconosciuta abilitata ad istituire e attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia, nella sede periferica di Torino, dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica, con D.M. 17/03/2003;

che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

le Scuole di Psicoterapia riconosciute, ex art.3 L.56/89, sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie e che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno 150 ore annue presso Istituzioni pubbliche soggette a pubblica vigilanza;

che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della legge 56/89;

che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

che l'art.3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad

inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Il soggetto ospitante si impegna ad ospitare presso le proprie strutture i tirocinanti laureati in Psicologia o Medicina Chirurgia specializzandi delle varie sedi della S.G.A.I. (di Milano, di Torino, ecc.), su proposta della direzione di tale Scuola e previo benestare del direttore generale dell'ente ospitante, acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili delle Unità operative interessate.

Presso il soggetto ospitante si erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della S.G.A.I. , i quali saranno accolti nel numero max di 3 (tre) e nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della S.G.A.I. .

L'oggetto del tirocinio sarà finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto Ministeriale 509/98 in applicazione dell'articolo 3 della legge 56/89.

ART. 2

Il soggetto ospitante nominerà un Responsabile interno per i tirocini che dovrà essere medico o psicologo e che al termine di ogni anno certificherà l'avvenuto tirocinio e individuerà un tutor psicoterapeuta per ciascun tirocinante che verificherà le attività svolte sotto la propria supervisione e coordinamento.

ART. 3

Il tirocinio viene svolto durante l'orario in vigore presso la struttura con una programmazione settimanale concordata con il tutor del tirocinante. L'impegno orario, per ciascun anno accademico, non deve essere inferiore alle 150 ore. Al termine del tirocinio verrà rilasciato l'attestato di frequenza dal Legale Rappresentante dell'Ente ospitante sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal tutor o dal responsabile del Servizio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- frequentare la struttura presso le sedi preventivamente concordate con il responsabile del tirocinio.

ART. 5

La S.G.A.I. si impegna a:

1. definire con l'ente ospitante all'inizio di ciascun anno accademico l'inserimento dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione;
2. fornire strumenti culturali e didattici per attività di tirocinio degli studenti;

3. provvedere a tutti gli oneri in materia di assicurazioni per la Responsabilità Civile, infortuni e malattia riportate in servizio e per cause di servizio, mediante copertura assicurativa (Polizze Infortuni n. 05/699/9999 – convenzione tra il Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia e la BIA srl.).

ART. 6

La presente convenzione non comporta nessun onere economico per il soggetto ospitante.

ART. 7

La presente convenzione ha validità di anni quattro, a far data dall'anno accademico 2014/2015. E' comunque facoltà di ciascuna delle parti recedere anticipatamente ed in modo assolutamente non condizionato dalla presente convenzione con un preavviso di almeno un mese, da darsi a mezzo raccomandata a.r.

ART. 8

La seguente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86. Le spese di bollo sono a carico della S.G.A.I. .

Addì, 01 aprile 2015

Torino

Milano

Per la Società Gruppoanalitica Italiana
Il Presidente
(Dr. Paolo Tucci Sorrentino)

Per la Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Il Direttore Generale
(Dr. Luigi Macchi)

